SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2000, n. **253.**

Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, della citata legge;

Visto il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo si intende per:

a) «direttiva», la direttiva n. 97/5/CE del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri;

b) «banca», l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;

c) «altro ente», ogni persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che, nell'ambito della propria attività effettua bonifici transfrontalieri;

d) «ente», una banca o un altro ente; ai fini degli articoli 4, 5 e 6 le succursali di una stessa banca ubicate in diversi Stati membri dell'Unione europea, che partecipano all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero, sono considerate enti distinti;

e) «ente intermediario», l'ente, diverso dall'ente dell'ordinante o da quello del beneficiario, che prende parte all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero;

f) «cliente» a seconda dei casi, l'ordinante o il beneficiario;

g) «cause di forza maggiore», circostanze anormali e imprevedibili, esterne al soggetto che le adduce, le cui conseguenze non sono evitabili nonostante l'ordinaria diligenza;

h) «giorno lavorativo bancario», un giorno di operatività delle banche secondo il calendario ufficiale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel quale siano operative le banche centrali nazionali di tutti i Paesi in cui siano insediati gli enti che partecipano all'operazione di bonifico transfrontaliero;

i) «bonifico transfrontaliero», l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere;

j) «mettere a disposizione», atto con il quale si attribuisce al beneficiario la facoltà di disporre del denaro e che determina la decorrenza dei relativi interessi;

k) «ordine di bonifico transfrontaliero», l'incarico di eseguire un bonifico transfrontaliero, impartito in qualunque forma da un ordinante a un ente;

l) «ordinante», la persona fisica o giuridica diversa da una banca o da un altro ente che impartisce l'ordine di eseguire un bonifico transfrontaliero a favore di un beneficiario;

m) «beneficiario», la persona fisica o giuridica a favore della quale è messo a disposizione l'importo del bonifico transfrontaliero;

n) «interesse legale», il tasso di interesse previsto dall'articolo 1284 del codice civile;

o) «data di accettazione», la data in cui ricorrono tutte le condizioni richieste da un ente per dare esecuzione a un ordine di bonifico transfrontaliero.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bonifici transfrontalieri denominati nelle valute degli Stati membri dell'Unione, nelle valute dei Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e in euro di ammontare non superiore a 50.000 euro o un controvalore equivalente eseguiti da una banca o da un altro ente.

2. Le disposizioni del presente decreto possono essere derogate dalle parti solo in senso più favorevole al cliente.

Art. 3.

Obblighi di informazione

1. Gli enti rendono pubbliche in via preventiva le informazioni concernenti le condizioni praticate per le

operazioni di bonifico transfrontaliero; tali condizioni devono rispondere a criteri di rapidità, economicità e sicurezza dei bonifici transfrontalieri. Le informazioni includono almeno quanto segue:

a) il termine entro il quale, in esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero impartito all'ente, i fondi sono accreditati sul conto dell'ente del beneficiario. Deve essere chiaramente indicato il momento iniziale di tale periodo;

b) il termine entro il quale, in caso di ricevimento di un bonifico transfrontaliero, i fondi accreditati sul conto dell'ente sono messi a disposizione del beneficiario;

c) le modalità di calcolo di tutte le commissioni e spese a carico del cliente a favore dell'ente;

d) l'eventuale data di valuta applicata dall'ente;

e) l'indicazione delle procedure di reclamo e di ricorso offerte ai clienti e delle modalità per accedervi, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8 e 9;

f) l'indicazione del tasso di cambio.

2. Gli enti forniscono a ciascun cliente una chiara e completa informativa scritta, eventualmente anche per via elettronica, successivamente all'esecuzione del bonifico, a meno che questi non vi rinuncino espressamente e specificamente per iscritto. Le informazioni includono almeno quanto segue:

a) un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico transfrontaliero;

b) l'importo iniziale del bonifico transfrontaliero;

c) l'importo di tutte le spese e le commissioni a carico del cliente;

d) l'eventuale data di valuta applicata.

3. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere da un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia e tenuto conto di quanto disposto dal presente articolo, può specificare il contenuto delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e di quelle ulteriori da pubblicizzare e può dettare disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate.

5. Fatto salvo quanto disposto nel presente articolo, se l'ordinante ha specificato che le spese relative al bonifico transfrontaliero sono in tutto o in parte a carico del beneficiario, questi deve esserne informato dal proprio ente.

6. In caso di conversione di valute, l'ente che effettua la conversione informa il cliente del tasso di cambio utilizzato.

Art. 4.

Tempi di esecuzione e indennizzo

1. L'ente dell'ordinante risponde dell'esecuzione del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con l'ordinante o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero.

2. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non è accreditato sul conto dell'ente del beneficiario nei termini indicati nel comma 1, l'ente dell'ordinante indennizza quest'ultimo. Se la mancata esecuzione del bonifico nei termini è imputabile a un ente intermediario, quest'ultimo indennizza l'ente dell'ordinante.

3. L'indennizzo previsto dal comma 2 consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini previsti dal comma 1 e la data nella quale l'importo del bonifico transfrontaliero è accreditato sul conto dell'ente del beneficiario. Nel caso in cui l'ente dell'ordinante dimostri che il mancato rispetto dei termini è imputabile all'ordinante non è dovuto alcun indennizzo.

4. L'ente del beneficiario mette a disposizione di quest'ultimo l'importo del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l'importo stesso è accreditato sul conto del medesimo ente.

5. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non è messo a disposizione del beneficiario nei termini previsti dal comma 4, l'ente del beneficiario indennizza il beneficiario.

6. L'indennizzo previsto dal comma 5 consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini previsti dal comma 4 e la data nella quale l'importo del bonifico transfrontaliero è messo a disposizione del beneficiario. Nel caso in cui l'ente del beneficiario dimostri che il mancato rispetto dei termini è imputabile al beneficiario, non è dovuto alcun indennizzo.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonifico transfrontaliero.

Art. 5.

Esecuzione del bonifico secondo le istruzioni

1. A partire dalla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero, gli enti eseguono il bonifico per l'intero importo, salvo il caso in cui l'ordinante abbia espressamente indicato che le spese relative al bonifico transfrontaliero sono addebitate, in tutto o in parte, al beneficiario, e quindi dedotte dall'importo del bonifico.

2. Quanto disposto al comma 1 non pregiudica la possibilità, per l'ente del beneficiario, di addebitare a

quest'ultimo le spese relative alla gestione del suo conto, secondo le norme e le condizioni applicabili; tale addebito non può comunque essere utilizzato dall'ente per sottrarsi agli obblighi fissati nel comma 1.

3. Quando, in violazione di quanto disposto dal comma 1, l'ente dell'ordinante effettua una detrazione dall'importo del bonifico transfrontaliero, lo stesso ente, su richiesta dell'ordinante, trasferisce senza indugio al beneficiario la somma corrispondente all'importo detratto, salvo che l'ordinante chieda che l'importo sia messo a sua disposizione. L'importo detratto è trasferito, senza ulteriori detrazioni, a spese dell'ente dell'ordinante.

4. L'ente intermediario che effettua una detrazione in violazione di quanto disposto dal comma 1, trasferisce senza indugio all'ente dell'ordinante o, se l'ente dell'ordinante lo richiede, al beneficiario, la somma corrispondente all'importo detratto. L'importo detratto è trasferito, senza ulteriori detrazioni, a spese dell'ente intermediario che ha effettuato la detrazione.

5. L'ente del beneficiario che non ha eseguito il bonifico transfrontaliero nel rispetto delle istruzioni dell'ordinante rimborsa senza indugio al beneficiario a proprie spese qualsiasi importo indebitamente detratto.

Art. 6.

Mancata esecuzione del bonifico

1. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non è accreditato sul conto dell'ente del beneficiario, l'ente che ha accettato l'ordine di bonifico transfrontaliero restituisce all'ordinante una somma, a titolo di provvisionale, corrispondente all'importo del bonifico transfrontaliero non eseguito, fino ad un massimo di 12.500 euro, maggiorata:

a) dell'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra la data di accettazione dell'ordine di bonifico e quella dell'accredito;

b) delle spese relative al bonifico transfrontaliero sostenute dall'ordinante.

2. La somma prevista dal comma 1 è messa a disposizione dell'ordinante entro quattordici giorni lavorativi bancari dalla sua richiesta, salvo che l'importo del bonifico sia stato accreditato nel frattempo sul conto dell'ente del beneficiario.

3. L'ordinante non può chiedere la restituzione della somma prevista dal comma 1 prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 4, comma 1.

4. Nel caso previsto al comma 1, l'ente intermediario che ha accettato l'ordine di bonifico transfrontaliero rimborsa, a proprie spese, l'importo del bonifico, comprensivo di spese e interessi, all'ente dal quale ha ricevuto l'ordine di eseguire il bonifico stesso, che lo restituisce all'ordinante, salvo che la mancata esecuzione del bonifico transfrontaliero sia imputabile all'ente dal quale ha ricevuto l'ordine; in tale ultimo caso, l'ente intermediario si adopera comunque per rimborsare l'importo del bonifico.

5. In deroga al comma 1, quando la mancata esecuzione del bonifico transfrontaliero è imputabile a un ente intermediario scelto dall'ente del beneficiario o all'ente del beneficiario, quest'ultimo ente mette a disposizione del beneficiario l'importo previsto dal comma 1 e si adopera per il buon fine dell'operazione.

6. In deroga al comma 1, quando la mancata esecuzione del bonifico è imputabile a un errore o a un'omissione nelle istruzioni impartite dall'ordinante al proprio ente o alla mancata esecuzione dell'ordine di bonifico transfrontaliero da parte dell'ente intermediario scelto dall'ordinante stesso, tutti gli enti si adoperano per rimborsare l'importo del bonifico. Nel caso in cui l'importo sia recuperato, in tutto o in parte, dall'ente dell'ordinante, l'ente è tenuto a metterlo a disposizione dell'ordinante; gli enti che hanno partecipato all'operazione di recupero non sono tenuti a rimborsare le spese e gli interessi e possono dedurre dall'importo del bonifico le spese documentate sostenute per l'operazione di recupero.

7. Ove il bonifico venga eseguito o il relativo importo venga restituito all'ordinante, successivamente al trasferimento dell'importo di cui al comma 1, a seconda dei casi, all'ordinante o al beneficiario, questi ultimi sono tenuti a restituire tempestivamente tale importo trattenendo gli interessi e le spese.

Art. 7.

Cause di forza maggiore

1. Gli enti che partecipano alla esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero non rispondono dell'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 quando possono invocare cause di forza maggiore.

Art. 8.

Soluzione delle controversie

1. A fronte dell'esecuzione delle operazioni di bonifico transfrontaliero gli enti, anche per il tramite delle associazioni di categoria, assicurano adeguate ed efficaci procedure di reclamo per la soluzione delle controversie tra l'ordinante o il beneficiario e gli enti medesimi.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di reclamo e di composizione dell'organo decidente i reclami, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. In sede di prima applicazione il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, gli enti, anche attraverso le associazioni di categoria, definiscono le procedure previste dall'articolo 8, comma 1, e le comunicano alla Banca d'Italia. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli enti che non abbiano definito le procedure secondo i criteri di cui all'articolo 8 o entro il predetto termine di centoventi giorni, previa diffida ad adempiere da parte della Banca d'Italia, è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni per ogni mese o frazione di mese in cui persiste l'inadempienza. Nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione dell'attività dei bonifici transfrontalieri. La sanzione è comminata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica applicando la procedura prevista dall'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su proposta della Banca d'Italia.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 8 non pregiudicano il ricorso in qualunque momento a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva n. 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 043 del 14 febbraio 1997.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999».

— L'art. 1, comma 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, così recita:

«5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi».

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— L'art. 14 della succitata legge così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Note all'art. 1:

— Per la direttiva 97/5/CE del 27 gennaio 1997, vedi note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedi note alle premesse.

— L'art. 10 del succitato decreto così recita:

«Art. 10 *(Attività bancaria).* — 1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge».

— L'art. 1284 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, così recita:

«Art. 1284 *(Saggio degli interessi).* — Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento, in ragione di anno.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale».

Note all'art. 3:

— Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedi note alle premesse.

— Il titolo VI del succitato decreto legislativo così recita: «Trasparenza delle condizioni contrattuali».

Note all'art. 9:

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

— L'art. 195 del succitato decreto legislativo così recita:

«Art. 195 *(Procedura sanzionatoria)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, secondo le rispettive competenze.

2. La Banca d'Italia o la CONSOB formulano la proposta, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorità che ha proposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può dispone la sospensione con decreto motivato.

6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'autorità proponente ai fini delle pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

00G0303

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2000.

Variazione di inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale è stato soppresso, dal 10 luglio 1999, il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati B e C al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 che fissa la ripartizione dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati B e C, al precitato decreto direttoriale 13 gennaio 1999, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE, è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
PRODOTTI ESTERI
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI		Lit./Kg.conv.le		Lit./Kg.conv.le
DUNHILL ROMANAS	da	1.800.000	a	2.000.000
PAUL OLSEN "my own blend" CORONAS	da	1.000.000	a	1.200.000
PAUL OLSEN "my own blend" ROBUSTOS	da	900.000	a	1.080.000
ASHTON CORDIAL	da	1.600.000	a	2.100.000
ASHTON PANETELA	da	1.860.000	a	2.400.000
ASHTON CORONA	da	2.100.000	a	2.700.000
ASHTON 898	da	2.400.000	a	2.900.000
ASHTON MAGNUM	da	2.300.000	a	2.800.000
ASHTON PRIME MINISTER	da	2.800.000	a	3.300.000
ASHTON CHURCHILL	da	3.000.000	a	3.500.000
ASHTON ESQUIRE	da	900.000	a	1.000.000
PETERSON CHURCHILL	da	2.600.000	a	2.700.000
PETERSON TORO	da	2.500.000	a	2.600.000
PETERSON CORONAS	da	2.200.000	a	2.300.000
PETERSON CORONA	da	2.200.000	a	2.300.000
PETERSON ROBUSTO	da	2.100.000	a	2.200.000
PETERSON MADURO CHURCHILL	da	2.600.000	a	2.700.000
PETERSON MADURO CORONA	da	2.200.000	a	2.300.000
PETERSON CHURCHILL TUBED	da	3.200.000	a	3.300.000
PETERSON TORO TUBED	da	3.000.000	a	3.100.000
PETERSON CORONA TUBED	da	2.800.000	a	2.900.000
PETERSON ROBUSTO TUBED	da	2.700.000	a	2.800.000

SIGARETTI NATURALI		Lit./Kg.conv.le		Lit./Kg.conv.le
MONTECRISTO MINI	da	360.000	a	380.000
ROMEO Y JULIETA SMALL	da	340.000	a	360.000

SIGARETTI ALTRI		Lit./Kg.conv.le		Lit./Kg.conv.le
MACOBA FILTER	da	260.000	a	170.000
MACOBA CLASSIC	da	260.000	a	160.000

SIGARI E SIGARETTI
(Tabella B)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza extra UE)

SIGARI NATURALI		Lit./Kg.conv.le		Lit./Kg.conv.le
DON RENE' ROBUSTO	da	2.200.000	a	2.600.000
DON RENE' TORPEDO	da	2.400.000	a	2.500.000

SIGARETTI NATURALI		Lit./Kg.conv.le		Lit./Kg.conv.le
COJIMAR VANILLA FLAVORED	da	400.000	a	480.000
SAVINELLI APERITIFS	da	800.000	a	880.000

TABACCO DA FUMO
(TABELLA C)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Lit./Kg.conv.le		Lit./Kg.conv.le
CALEDONIAN GRAND RESERVE	da	320.000	a	330.000
CALEDONIAN HIGHLAND CREAM	da	320.000	a	330.000
CAPTAIN BLACK	da	216.000	a	226.000
CASTELLO	da	360.000	a	370.000
CLAN AROMATIC	da	196.000	a	200.000
CLAN LIGHT AROMATIC	da	224.000	a	228.000
DUNHILL AROMATIC	da	375.000	a	380.000
DUNHILL BLACK AROMATIC	da	375.000	a	380.000
DUNHILL EARLY MORNING PIPE	da	370.000	a	380.000
DUNHILL LONDON MIXTURE	da	370.000	a	380.000
DUNHILL MY MIXTURE 965	da	370.000	a	380.000
DUNHILL NIGHT CAP	da	370.000	a	380.000
DUNHILL STANDARD MIXTURE MEDIUM	da	370.000	a	380.000
DUNHILL STANDARD MIXTURE MILD	da	370.000	a	380.000
FLYING DUTCHMAN AROMATIC	da	260.000	a	264.000
HALF AND HALF	da	210.000	a	214.000
KENTUCHY BIRD	da	210.000	a	214.000
NEPTUNE	da	208.000	a	212.000
SAIL AROMATIC CAVENDISH	da	216.000	a	220.000

La variazione di prezzo relativa ai suindicati sigari Don Renè Robusto e Don renè Torpedo e ai sigaretti Cojimar Vanilla Flavored, Macoba Filter e Macoba Classic non comporta l'adozione di alcun provvedimento agli effetti contabili e fiscali, trattandosi di marche finora non commercializzate sul territorio nazionale.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 84

00A12122

DECRETO 21 agosto 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

Visto l'art. 3 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dall'art. 33 legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. I/2/627 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi della norma succitata, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 1336/2000 in data 14 agosto 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione che nella giornata di lunedì 14 agosto 2000 l'ufficio del pubblico registro Automobilistico di Treviso ha ridotto dalle ore 14 alle ore 15, l'orario di apertura al pubblico degli sportelli per esigenze organizzative;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso nella giornata di lunedì 14 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 21 agosto 2000

Il direttore regionale: D'ARIENZO

00A12121

DECRETO 29 agosto 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
CAMPANIA E CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - servizio 1° - Divisione 2ª - prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Reggio Calabria n. 142801 del 26 luglio 2000, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali, che ha determinato l'interruzione dei servizi nei seguenti giorni: 16 e 17 agosto 2000, per le intere giornate;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e della legge 18 febbraio 1999, n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio, è accertato come segue:

giorni 16 agosto 2000 e 17 agosto 2000, intere giornate.

Regione Calabria: ufficio del territorio di Reggio Calabria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 agosto 2000

Il direttore compartimentale f.f.: SANTORO

00A12120

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 settembre 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 6 settembre 2000 è pari a 61.915 miliardi di lire (pari a 31.976 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 settembre 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 dicembre 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 3.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 settembre 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2000

p. *Il direttore generale:* ZODDA

00A12196

DECRETO 7 settembre 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni relativi all'emissione del 31 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sano state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 23 agosto 2000 che ha disposto per il 31 agosto 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 agosto 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2000 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantuno giorni è risultato pari a 97,57 euro;

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 247.449.314.793 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 28 febbraio 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantuno giorni è risultato pari a 96,86 euro;

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A12198

DECRETO 7 settembre 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 6 settembre 2000 è pari a 61.915 miliardi di lire (pari a 31.976 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 settembre 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 settembre 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 settembre 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2000

p. *Il direttore generale:* ZODDA

00A12197

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sirma ora Sirma, unità di Malcontenta. (Decreto n. 28718).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Sirma ora Sirma, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 12 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 15 febbraio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sirma ora Sirma, con sede in Venezia - Malcontenta, unità di Malcontenta (Venezia) (NID 0006VE0027), per un massimo di nove unità lavorative per il periodo dal 15 febbraio 2000 al 14 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 13 marzo 2000 con decorrenza 15 febbraio 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12047

DECRETO 4 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie meccaniche siciliane, unità di Priolo Gargallo. (Decreto n. 28719).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta, S.p.a. Industrie meccaniche siciliane;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso a decorrere dal 27 maggio 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie meccaniche siciliane, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa), unità di Priolo Gargallo (Siracusa) (NID 0019SR0011), per un massimo di cinquantasei unità lavorative per il periodo dal 27 maggio 2000 al 26 novembre 2000.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - decreto tribunale del 27 maggio 1999, contributo addizionale: NO.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12048

DECRETO 4 agosto 2000.

Ammissione del trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. A.G.I. Agenzia giornalistica Italia, unità di Roma - sedi periferiche collegate. (Decreto n. 28720).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. A.G.I. Agenzia giornalistica Italia;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. A.G.I. Agenzia giornalistica Italia, sede in Roma, unità di Roma - sedi periferiche collegate (NID 9912RM0118), per un massimo di quattordici dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12049

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasformazioni tessili, unità di Moncalvo. (Decreto n. 28721).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Trasformazioni tessili, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasformazioni tessili con sede in Torino, unità di Moncalvo (Asti) (NID9901AT0009), per un massimo di quarantadue unità lavorative per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1999 con decorrenza 11 ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'11 aprile 2000 al 24 agosto 2000, unità di Moncalvo (Asti) (NID0001AT0003), per un massimo di quarantadue unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 2000 con decorrenza 11 aprile 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 aprile 2000, n. 28151.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12050

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Colombo confezioni, unità di Trecate. (Decreto n. 28722).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Colombo confezioni, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Colombo confezioni, con sede in Trecate (Novara), unità di Trecate (Novara), per un massimo di ventisei unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1999 con decorrenza 1° novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12051

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, unità di Carini, Cassina de' Pecchi, Castelletto di Settimo Milanese, Cologno Monzese, L'Aquila, Marcianise, Milano, Roma, S. Maria Capua Vetere e Torino. (Decreto n. 28723).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, tendente ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 1996, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 19 luglio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano, unità di: Carini (Palermo), per un massimo di novecentoventitrè unità lavorative, Cassina de' Pecchi (Milano) (NID 9803MI0170), per un massimo di una unità lavorativa, Castelletto di Settimo Milanese (Milano) (NID 9803MI0170), per un massimo di trecentosessanta unità lavorative, Cologno Monzese (Milano) (NID 9803MI0170), per un massimo di trentatrè unità lavorative, L'Aquila (NID 9813AQ0018), per un massimo di millessette unità lavorative, Marcianise (Caserta) (NID 9615CE0022), per un massimo di ottantacinque unità lavorative, Milano (NID 9803MI0170), per un massimo di ventisette unità lavorative, Roma (NID 9812RM0113), per un massimo di quattordici unità lavorative, S. Maria Capua Vetere (Caserta) (NID 9615CE0022), per un massimo di ottocentoquarantuno unità lavorative e Torino (NID 9801TO0062), per un massimo di otto unità lavorative, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza 1° ottobre 1998.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999, unità di: Carini (Palermo), per un massimo di novecentoventitrè unità lavorative, Cassina de' Pecchi (Milano) (NID 9903MI0063), per un massimo di una unità lavorativa, Castelletto di Settimo Milanese (Milano) (NID 9903MI0063), per un massimo di trecentosessanta unità lavorative, Cologno Monzese (Milano) (NID 9903MI0063), per un massimo di trentatrè unità lavorative, L'Aquila (NID 9913AQ0008), per un massimo di millessette unità lavorative, Marcianise (Caserta) (NID 9615CE0022), per un massimo di ottantacinque unità lavorative, Milano (NID 9903MI0063), per un massimo di ventisette unità lavorative, Roma (NID 9912RM0052), per un massimo di quattordici unità lavorative, S. Maria Capua Vetere (Caserta) (NID 9615CE0022), per un massimo di ottocentoquarantuno unità lavorative e Torino (NID 9901TO0039), per un massimo di otto unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1999 con decorrenza 1° aprile 1999.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12052

DECRETO 4 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel Sistemi - gruppo Italtel, unità di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Taranto e Torino. (Decreto n. 28724).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Italtel Sistemi - gruppo Italtel, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 20 gennaio 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 1996, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 19 luglio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel Sistemi - gruppo Italtel con sede in Milano, unità di Firenze, per un massimo di venticinque unità lavorative; Napoli per un massimo di trentaquattro unità lavorative; Roma, per un massimo di sessantatre unità lavorative; Torino, per un massimo di ventotto unità lavorative, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza 1° ottobre 1998.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, è prorogato per il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999 unità di Firenze, per un massimo di sessanta unità lavorative; Genova, per un massimo di ventisette unità lavorative; Napoli, per un massimo di cinquantuno unità lavorative; Roma, per un massimo di centotrentotto unità lavorative; Taranto, per un massimo di sessantatre unità lavorative; Torino, per un massimo di centocinquantanove unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1999, con decorrenza 1° aprile 1999.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario dì integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12053

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I. Società editrice internazionale, unità di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Roma e Torino. (Decreto n. 28725).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale della ditta S.p.a. S.E.I. Società editrice internazionale;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. S.E.I. Società editrice internazionale, con sede in Torino, unità di Bologna (NID 0008BO0011), per un massimo di sette unità lavorative in CIGS (quattro prepensionabili), Catania (NID 0019CT0011), per un massimo di una unità lavorativa in CIGS (un prepensionabile), Genova (NID 0004GE0011), per un massimo di due unità lavorative in CIGS (due prepensionabili), Napoli (NID 0015NA0027), per un massimo di quattro unità lavorative in CIGS (tre prepensionabili), Roma (NID 0012RM0026), per un massimo di quattro unità lavorative in CIGS (due prepensionabili) e Torino (NID

0001TO0013), per un massimo di trentaquattro unità lavorative in CIGS (ventuno prepensionabili), per il periodo dal 6 marzo 2000 al 5 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12054

DECRETO 4 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Perosa, unità di Perosa Argentina. (Decreto n. 28726).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Manifattura Perosa, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 5 gennaio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Perosa, con sede in Milano, unità di Perosa Argentina (Torino) (NID 0001TO0005), per un massimo di 45 unità lavorative per il periodo dal 5 gennaio 2000 al 4 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 2000 con decorrenza 5 gennaio 2000.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12055

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. On Line System, unità di Senago. (Decreto n. 28727).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, della ditta S.r.l. On Line System.

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell' organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. On Line System, sede in Ciampino (Roma), unità di Senago (Milano) (NID 0003MI0020), per un massimo di dodici unità lavorative in CIGS (3 prepensionabili), per il periodo dal 17 gennaio 2000 al 16 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12056

DECRETO 4 agosto 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Energia, unità di Genova e Legnano. (Decreto n. 28728).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ansaldo Energia tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 29 gennaio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 16 giugno 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è prorogata la correspon-

sione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Energia, con sede in Genova, unità di Genova (NID 9904GE0010), per un massimo di duemilatrecentoquindici unità lavorative; Legnano (Milano) (NID 9903MI0021), per un massimo di quattrocentottantacinque unità lavorative per il periodo dal 29 gennaio 1999 al 28 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza 29 gennaio 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 29 luglio 1999 al 28 gennaio 2000 unità di Genova (NID 9904GE0026), per un massimo di duemilatrecentoquindici unità lavorative; Legnano (Milano) (NID 9903MI0012), per un massimo di quattrocentottantacinque unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1999 con decorrenza 29 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12057

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Industria, unità di Genova. (Decreto n. 28729).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ansaldo Industria, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 16 giugno 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Industria con sede in Genova, unità di Genova (NID 9804GE0024), per un massimo di quindici unità lavorative per il periodo dall'8 luglio 1998 al 7 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 8 luglio 1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'8 gennaio 1999 al 7 luglio 1999, unità di Genova (NID 9804GE0009), per un massimo di quattordici unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza 8 gennaio 1999.

Art. 3.

Il suddetto trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dall'8 luglio 1999 al 7 gennaio 2000, unità di Genova (NID 9804GE0030), per un massimo di nove unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1999 con decorrenza 8 luglio 1999.

Art. 4.

Il suddetto trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato per il periodo dall'8 gennaio 2000 al 7 luglio 2000, unità di Genova (NID 9804GE0005), per un massimo di nove unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 2000 con decorrenza 8 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto, dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12058

DECRETO 4 agosto 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo ramo di Finmeccanica, unità di Genova e Roma. (Decreto n. 28730).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ansaldo ramo di Finmeccanica, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 16 giugno 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo ramo di Finmeccanica, con sede in Genova, unità di Genova (NID 9804GE0025), per un massimo di quarantanove unità lavorative; Roma (NID 9812RM0084), per un massimo di sei unità lavorative per il periodo dall'8 luglio 1998 al 7 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998, con decorrenza 8 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto, dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il direttore generale: DADDI

00A12059

DECRETO 28 agosto 2000.

Approvazione della variazione del bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo - Es. fin. 2000.

MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

VISTO l'art. 25 della legge 21/12/1978 n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge 19/7/1993 di conversione del D.L. 20.5.1993 n. 148, costitutivo del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il D.M. n. 20/I/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di approvazione del Bilancio di Previsione 2000 del fondo già citato;

VISTE le quietanze di Tesoreria Centrale n. 2 del 24/5/2000, di £. 20.656.449.468.= e n.3 del 22/6/2000, di £.4.485.048.888.=relative al trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Tesoro – IGRUE – dalla programmazione FSE 1994/1999 alla programmazione 1990/1993 prorogata con Decisione CEE C (95) 2999, per ricostruire le dotazioni finanziarie di FSE dei P.P.O.O. 1990/93.

RITENUTA la necessità di istituire apposito capitolo in conto entrate ed uscite per acquisire le citate somme;

VISTA la quietanza di Tesoreria Centrale n.6 del 19/6/2000, di £.430.000.000.000.= relativa al trasferimento risorse da parte del Fondo per l'Occupazione - Direzione Generale per l'Impiego per il finanziamento degli interventi derivanti dall'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative (art. 68 comma 1-4 lettera A, legge 144/99);

VISTA la quietanza di Tesoreria Centrale n. 5 del 7/6/2000, di £. 200.000.000.000.= relativa alla riassegnazione dal capitolo 7714 del bilancio dello Stato, quale integrazione di spesa per gli interventi in materia di formazione continua del personale occupato (art. 66, legge 144/99);

VISTE le contabili appresso indicate relative agli accrediti sui c/c 205194 e 205158 presso la Banca Nazionale del Lavoro intestati al Ministero del Lavoro Fondo di Rotazione – Finanziamenti Comunitari e Nazionali per restituzioni di contributi non utilizzati in tutto o in parte dai soggetti finanziati, che devono essere riversati al Ministero del Tesoro Fondo di Rotazione ex art. 5 legge 183/87:

P.O. 940032/I/4 del 4/2/2000 Ente Bilaterale Nazionale Turismo	£. 58.758.041
P.O. 940029/I/3 del 22/2/2000 ECIPA Umbria	£. 9.305.305
P.O. 940029/I/3 del 22/2/2000 ECIPA Umbria	£. 19.556.404
P.O. 940029/I/3 del 22/2/2000 ECIPA Umbria	£. 7.613.432
P.O. 940029/I/3 del 22/2/2000 ECIPA Umbria	£. 16.000.694
P.O. 940029/30/31del 9/3/2000 Prov. Autonoma Bolzano	£. 25.488.650
P.O. 940032/I/4 del 16/3/2000 Ente ACLI	£. 36.227.263
P.O. 940026/I/1 del 22/3/2000 FORMEDIL	£. 668.179.006
P.O. 940026/I/1 del 22/3/2000 ECAP	£. 31.250

P.O. 940029/I/3 del 23/3/2000	ENFAP	£. 44.241.000
P.O. 940029/I/3 del 27/3/2000	COOP. Scuole Lavoro Marche	£. 12.179.197
P.O. 940026/I/1 del 27/3/2000	FORMEDIL	£. 78.010.835
P.O. 940030/I/3 del 29/3/2000	ISSAS	£. 25.245.627
P.O. 940026/I/1 del 31/3/2000	Ente Rosario Pingaro	£. 1.928.858
P.O. 940026/I/1 del 3/4/2000	Sistemi Formativi –Confindustria	£. 1.466.811
P.O. 940026/I/1 del 3/4/2000	Sistemi Formativi – Confindusria	£. 7.334.100
P.O. 940029/I/3 del 7/4/2000	A.T.M.	£. 22.707.640
P.O. 940030/I/3 del 12/4/2000	PISIE	£. 167.761
P.O. 940030/I/3 del 12/4/2000	PISIE	£. 137.260
P.O. 940030/I/3 del 14/4/2000	Istituto Mario Remondini	£. 28.500
P.O. 940030/I/3 del 14/4/2000	Istituto Mario Remondini	£. 34.834
P.O. 940026/I/1 del 14/4/2000	Fond. Antonio Genovesi	£. 179.617
P.O. 940026/I/1 del 14/4/2000	Fond. Antonio Genovesi	£. 996.152
P.O. 940026/I/1 del 17/4/2000	Ente ACLI	£. 105.533.158
P.O. 940026/I/1 del 19/4/2000	B.I.C – Caserta	£. 3.100.000
P.O. 940032/I/4 del 20/4/2000	UNIONCAMERE	£. 538.416
P.O. 940032/I/4 del 26/4/2000	AGFOL- IAL Veneto	£. 651.431
P.O. 940032/I/4 del 26/4/2000	AGFOL- IAL Veneto	£. 802.169
P.O. 940026/I/1 del 3/5/2000	I.N.F.A.O.P	£. 720.060
P.O. 940028/I/1 del 4/5/2000	ISIMEZ	£. 62.570
P.O. 940028/I/1 del 4/5/2000	ISIMEZ	£. 20.860
P.O. 940032/I/4 del 4/5/2000	UNIONCAMERE	£. 833.429
P.O. 940032/I/4 del 4/5/2000	UNIONCAMERE	£. 13.549.166
P.O. 940032/I/4 del 8/5/2000	UNIONCAMERE	£. 229.683
P.O. 940030/I/3 del 8/5/2000	ISSAS	£. 2.089.567
P.O. 940030/I/3 del 16/5/2000	FAST	£. 38.822.561
P.O. 940030/I/3 del 16/5/2000	Centro Europeo di Toscolano	£. 8.422.664
P.O. 940030/I/3 del 16/5/2000	Centro Europeo di Toscolano	£. 10.294.366
P.O. 940028/I/1 del 17/5/2000	UNIONCAMERE	£. 43.798.601
P.O. 940028/I/1 del 17/5/2000	UNIONCAMERE	£. 3.004.865
P.O. 940026/I/1 del 22/5/2000	B.I.C. – Caserta	£. 100.000
P.O. 940032/I/4 del 30/5/2000	PHARMACIA- UPJOHN	£. 8.896.957
P.O. 940032/I/4 del 5/6/2000	PHARMACIA – UPJOHN	£. 6.922.356
P.O. 940029/I/3 del 5/6/2000	PIN – Soc. Consortile	£. 2.368.657
P.O 940030/I/3 del 6/6/2000	Centro Europeo di Toscolano	£. 473.968
P.O. 940029/I/3 del 7/6/2000	POLIEDRA	£. 1.400.700
P.O. 940028/I/1 del 7/6/2000	CIAPI	£. 3.540.000
TOTALE		**£.1.291.994.441**

Tale importo è così ripartito:

- quanto a £. 1.053.215.887= sul cap. 4008 "Recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del Tesoro – Fondo di Rotazione ex art. 5, L. 183/87 (finanziamenti comunitari)"

- quanto a £. 238.778.554= sul cap. 4009 "Recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del Tesoro – Fondo di Rotazione ex art. 5, L. 183/87 (finanziamenti nazionali)";

RITENUTA la necessità di acquisire sui corrispondenti capitoli di entrata e di uscita gli importi di £.20.656.449.468.=, £. 4.485.048.888.=, £ 430.000.000.000.=, £. 200.000.000.000.=

RITENUTA la necessità di incrementare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2000 dei capitoli 7003 "Contributi da erogare per le provvidenze di cui all'art. 26 della legge 845/78 " ,capitolo 5004 "Gestione del sistema informatico FSE Ministero/Regione" e capitolo 7001 "Contributi da erogare per il cofinanziamento di programmi o progetti formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (art.9 comma 7 L. 236/93)";

DECRETA

Art. 1

Nel bilancio del Fondo di Rotazione sono istituiti i seguenti capitoli:

SEZIONE ENTRATE

CAP. 4002 "Somme provenienti dal Ministero del Tesoro – IGRUE relative al trasferimento di risorse dalla programmazione FSE 1994/1999 alla programmazione 1990/1993 prorogata con Decisione CEE C (95) 2999, per ricostruire le dotazioni finanziarie di FSE dei PP.OO. 1990/1993";

SEZIONE USCITE

CAP. 9002 " Somme da erogare a seguito della soluzione condivisa con Decisione CEE C (95) 2999 relativamente ai PP.OO. programmazione 1990-1993";

Art. 2

Al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2000 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 9 comma 5 della legge 236 del 19/7/1993 sono apportate le seguenti variazioni:

SEZIONE ENTRATE

VARIAZIONI IN AUMENTO

CAP. 2002	Somme provenienti dal Cap. 6856 bilancio di previsione Ministero Lavoro D.G. Impiego per copertura oneri derivanti applicazione D.Lgs 144 del 17/5/1999 art. 68 c 1, 4 lett a)	£. 430.000.000.000=
CAP. 2003	Somme provenienti dal Cap. 7714 bilancio di previsione Ministero del Lavoro DG 8 "Integrazione interventi in materia di formazione continua del personale occupato" L. 144 del 17/05/99 art. 66, c. 4	£. 200.000.000.000=

CAP. 4002	Somme provenienti dal Ministero del Tesoro – IGRUE relative al trasferimento d irisorse dalla programmazione FSE 1994/1999 alla programmazione 1990/1993 prorogata con Decisione CEE C(95)2999, per ricostruire le dotazioni finanziarie di FSE dei PP.OO. 199071993	£. 25.141.498.356=
CAP. 4008	Recupero contributi su finanziamenti F.S.E da riversare al Ministero Tesoro Fondo di Rotazione ex art. 5 legge 183/87 (Fin. Comunitari)	£. 1.053.215.887=
CAP. 4009	Recupero contributo su finanziamenti F.S.E da riversare al Ministero Tesoro Fondo di Rotazione ex art. 5 legge 183/87 (Fin. Nazionali)	£. 238.778.554=
TOTALE		**£. 656.433.492.797=**

SEZIONE USCITE

VARIAZIONI IN AUMENTO

CAP. 7022	Copertura oneri finanziari derivanti dall'obbligo di frequenza per attività formative di cui al D.Lgs 144/1999 del 17/05/1999 art68 c. 1,4 lett.a)	£. 430.000.000.000=
CAP.7031	Spese per finanziamento della formazione continua ai sensi dell'art.9 L. 236/93	£.200.000.000.000=
CAP 9002	Somme da erogare a seguito della soluzione condivisa con Decisione CEE C (95) 2999 relativamente ai PP.OO. programmazione 1990-1993	£. 25.141.498.356=
CAP. 9008	Somme da riversare al Ministero del Tesoro Fondo di Rotazione ex art.5 legge 183/87 per recupero su contabili di FSE (finanziamenti comunitari)	£. 1.053.215.887=
CAP. 9009	Somme da riversare al Ministero del Tesoro Fondo di Rotazione ex art.5 legge 183/87 per recupero su contabili di FSE (finanziamenti nazionali)	£. 238.778.554=
TOTALE		**£. 656.433.492.797=**

SEZIONE USCITE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

CAP. 7029	Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, c. 7 della legge 236/93	£. 4.091.915.585=

SEZIONE USCITE

VARIAZIONI IN AUMENTO

CAP. 5004	Gestione sistema informatico FSE/Ministero/Regioni	£. 1.000.000.000
CAP. 7001	Contributi da erogare per il cofinanziamento di programmi o progetti formativi cofinanziati dal FSE (Art. 9 c. 7 L. 236/93)	£. 91.915.585
CAP. 7003	Contributi da erogare per le provvidenze di cui all'art. 26 della legge 845/78	£. 3.000.000.000
TOTALE		**£. 4.091.915.585=**

Art. 3

Sono approvate le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 del Fondo di Rotazione citate nelle premesse di cui ai precedenti articoli.

Roma, 28 agosto 2000

p. *Il Ministro:* MORESE

00A12123

DECRETO 28 agosto 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Linea Verde», in Massa.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto l'art. 2545, 1ª parte, del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, circa le modalità di sostituzione dei liquidatori ordinari di società cooperative;

Vista la nota n. 2973/P del 14 settembre 1999 del Ministro del lavoro - Direzione generale della cooperazione, contenente disposizioni applicative del decreto ministeriale di cui sopra;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 31 marzo 1993, con il quale viene deliberato lo scioglimento anticipato della società cooperativa «Linea Verde», con sede in Massa, nominando liquidatore della stessa il sig. Mandorli Francesco;

Visto l'accertamento ispettivo, esperito nei confronti della suddetta cooperativa da un revisore incaricato dalla D.P.L. di Massa Carrara, in cui si ravvisa la necessità di sostituire il predetto liquidatore, causa l'eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione in parola;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative del 14 giugno 2000, pervenuto in data 31 luglio 2000;

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del citato art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Lavaggi Marco, nato a Ortonovo (La Spezia) il 21 luglio 1960, con studio in Marina di Carrara, via Ingolstadt, n. 17, è nominato liquidatore della Società cooperativa «Linea Verde», con sede in Massa, costituita in data 25 giugno 1991 per rogito del notaio dott. La Rosa Carmelo, Registro delle imprese n. 7996, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. Mandorli Francesco.

Carrara, 28 agosto 2000

Il direttore: GALLINA

00A12124

DECRETO 4 settembre 2000.

Approvazione del modello di cui all'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, valido ai fini dell'inserimento nell'anagrafe annuale informatizzata di cui all'art. 21, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto l'art. 21, comma 5, del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del predetto testo unico;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento di attuazione che prevede al comma 2, l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell'interno per la definizione del modello da compilare e sottoscrivere da parte degli interessati all'iscrizione nelle liste di cui all'art. 21, comma 5, del predetto testo unico;

Ritenuto di dover provvedere, conformemente alla normativa vigente, all'applicazione del modello unico per le varie tipologie di rapporti di lavoro, così come definito nell'allegato *A)*;

Rilevato che nel modello sono contenuti tutti gli elementi richiesti dal citato art. 32;

Decreta:

È approvato il modello così come definito nell'allegato *A)*.

I dati di cui al comma 2 del citato art. 32, saranno trasmessi, nell'ordine di priorità di iscrizione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nell'anagrafe annuale informatizzata di cui all'art. 21, comma 7, del testo unico.

Roma, 4 settembre 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro dell'interno
BIANCO

ALLEGATO *A*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale per l'Impiego
A.I.L.E.

PAESE.................................. *A cura dell'ufficio ricevente*
Data Presentazione....................................
N° progressivo obbligatorio...............................

Cognome _

Nome _ Sesso __ Stato Civile..

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ove già in possesso) Data Nascita _ _ _ _ _ _ _ _

Luogo di Nascita...Numero Componenti nucleo familiare: __

Indirizzo _

Città...Stato..

Cittadinanza...Recapito Telefonico..

Passaporto N..Rilasciato il _ _ _ _ _ _ _ _ Scadenza il _ _ _ _ _ _ _ _

Dall'Ufficio... sede di..

(1)Conoscenza Lingua Italiana |I| |S| |B| |O| altre Lingue..

(2)Titolo di studio : Elementare |_| Medio |_| Superiore |A| |L| |T| |S| Laurea |A| |L| |T| |S|

Qualifica Professionale .... Codice ISCO |_||_||_||_| (A cura dell'Ufficio ricevente)

PRECEDENTI LAVORATIVI DA COMPROVARE

Fuori dall'Italia nella qualifica : Durata..................................Sede...

Precedenti Lavorativi Stagionali in Italia : Si No
se Si:
1) Azienda.. Codice NACE |_| |_|
Sede..Periodo dal _ _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ _ _ _ _
2) Azienda.. Codice NACE |_| |_|
Sede..Periodo dal _ _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ _ _ _ _

Rapporto di lavoro Preferito: Stagionale |_| Tempo Determinato |_| TempoIndeterminato |_|

Si rilascia il consenso all'uso dei dati personali ai sensi della normativa italiana per la "Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"(Legge 31.12.1996 n. 675).

UFFICIO RICEVENTE
....

Firma del Lavoratore
....

Note:
1) Livelli di conoscenza della lingua : Insufficiente; Sufficiente; Buono; Ottimo.
2) Per i livelli scolastici Superiori o Laurea specificare l'indirizzo : Amministrativo; Letterario; Tecnico; Sanitario.

00A12222

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 luglio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bologna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 12 maggio 2000 nella provincia di Bologna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto, dei danni ai sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna: grandinate del 12 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Imola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A12152

DECRETO 28 luglio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 8 maggio 2000 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto, dei danni ai sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti: grandinate dell'8 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Chieti, Crecchio, Frisa, Giuliano Teatino, Miglianico, Ortona a Mare, Ripa Teatina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A12153

DECRETO 28 luglio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino e Napoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 4 aprile 2000 al 18 maggio 2000 nelle provincie di Napoli ed Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto, dei danni ai sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino: grandinate dell'11 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Frigento, Gesualdo, Grottaminarda.

Napoli: grandinate del 4 aprile 2000, del 5 aprile 2000, provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *b), c), d),* nel territorio dei comumi di Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A12154

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 8 settembre 2000.

Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69 del TUF.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9 aprile 1997, adottato d'intesa con la CONSOB;

Visto l'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Considerato che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'autorizzazione alla gestione del servizio di compensazione e liquidazione e alla gestione del servizio di liquidazione su base lorda deve essere rilasciata a un'unica società;

Considerata la necessità di promuovere l'avvio, in tempi brevi, di un servizio di liquidazione su base lorda, al fine di allineare agli standard internazionali la gamma dei servizi di regolamento offerti sulla piazza finanziaria italiana e di assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dal Sistema europeo delle banche centrali per il regolamento delle operazioni di politica monetaria;

Considerato che la Banca d'Italia gestisce attualmente il servizio di compensazione e di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, ai sensi del sopracitato provvedimento del 9 aprile 1997, e che la migrazione delle operazioni ad un servizio di compensazione e liquidazione gestito dalla società autorizzata ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, richiede la previa definizione di adeguate procedure;

D'intesa con la Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB);

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

Nelle presenti disposizioni si intendono per:

a) «testo unico bancario»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «testo unico della finanza»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) «liquidazione su base netta»: l'attività volta a consentire il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;

d) «liquidazione su base lorda»: l'attività volta a consentire il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate;

e) «servizi di liquidazione»: il servizio di compensazione e liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico della finanza, aventi rispettivamente ad oggetto la liquidazione su base netta e la liquidazione su base lorda;

f) «società di gestione»: la società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del testo unico della finanza a gestire i servizi di liquidazione, esclusa la fase finale del regolamento del contante;

g) «definitività infragiornaliera»: irrevocabilità e opponibilità dei regolamenti finali eseguiti nell'arco della giornata operativa.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

Gestione dei servizi di liquidazione

1. I servizi di liquidazione sono gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.

2. La società di gestione deve assicurare che l'accesso ai servizi di liquidazione e alle attività ad essi accessorie, nonché la loro fruizione da parte dei partecipanti, avvengano su basi non discriminatorie.

Art. 3.

Requisiti della società di gestione

1. L'autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione può essere rilasciata esclusivamente ad una società che esercita l'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del testo unico della finanza, ovvero ad una società per azioni con sede legale in Italia che sia controllata, anche in forma congiunta, da organismi esercitanti attività di gestione accentrata anche esteri, purché assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano. La società deve possedere un capitale minimo, versato ed esistente, di 12,5 milioni di euro.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di gestione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali previsti per le società di gestione accentrata ai sensi dell'art. 80, comma 4, del testo unico della finanza.

3. La società deve possedere una struttura organizzativa idonea ad assicurare l'ordinato e continuo funzionamento dei servizi nonché livelli di efficienza, nella gestione degli stessi, in linea con gli standard e le migliori pratiche conosciute in ambito internazionale.

4. Per le finalità di cui al comma precedente, la società, almeno una volta all'anno, sottopone a verifica

le strutture tecnologiche e informatiche dedicate alla gestione dei servizi di liquidazione; tali verifiche possono essere effettuate da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla società, purché diverse e indipendenti da quelle produttive.

I risultati di queste verifiche sono comunicati alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

5. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, autorizza la società richiedente alla gestione dei servizi di liquidazione dopo averne accertato:

a) il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti;

b) la conformità del regolamento operativo a quanto previsto dalle disposizioni del presente provvedimento;

c) l'adozione di adeguate misure di contenimento dei rischi anche a fronte dello svolgimento delle attività accessorie di cui al successivo art. 10 e dell'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di gestione dei servizi di liquidazione.

Art. 4.

Regolamento operativo

1. La società di gestione, nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento, predispone un regolamento operativo disciplinante l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di liquidazione, nonché le attività accessorie di cui al successivo art. 10.

2. Il regolamento operativo stabilisce, tra l'altro:

a) l'articolazione delle fasi, indicando in particolare il momento in cui le operazioni vengono acquisite dai servizi di liquidazione;

b) gli orari e le giornate di svolgimento dei servizi;

c) gli organismi di deposito accentrato presso i quali può avvenire il regolamento degli strumenti finanziari;

d) i soggetti presso cui può avvenire il regolamento del contante in valute diverse dall'euro;

e) le modalità operative alle quali si devono attenere i soggetti che partecipano ai servizi di liquidazione, ivi comprese quelle che devono essere seguite in caso di svolgimento dei servizi di liquidazione per conto di terzi;

f) le modalità tecniche che i sistemi di riscontro e rettifica giornaliera utilizzati devono osservare per garantire che i sistemi di liquidazione acquisiscano in maniera corretta e completa i dati sulle operazioni da liquidare;

g) le misure di contenimento dei rischi di regolamento;

h) le misure tecniche volte ad assicurare la sicurezza informatica dei dati e la continuità elaborativa;

i) le modalità con cui verranno rese note ai partecipanti le informazioni afferenti lo svolgimento del servizio.

3. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, approva le modifiche del regolamento operativo. Le modifiche si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione del regolamento senza che siano stati manifestati rilievi.

Art. 5.

Revoca dell'autorizzazione

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può revocare l'autorizzazione quando la società di gestione:

a) perda uno o più dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni;

b) non adempia agli obblighi di cui all'art. 7, commi 2 e 4.

2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi di liquidazione.

Capo II

CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE

Art. 6.

Partecipanti

1. Possono partecipare ai servizi di liquidazione, in nome e per conto proprio, ovvero in nome proprio e per conto di terzi, i seguenti soggetti:

a) le banche autorizzate in Italia all'esercizio di servizi di investimento, nonché quelle che possono esercitare tali servizi in regime di mutuo riconoscimento;

b) le imprese di investimento autorizzate in Italia all'esercizio di servizi di investimento, nonché quelle che possono esercitare tali servizi in regime di mutuo riconoscimento;

c) le società di gestione del risparmio, limitatamente all'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi;

d) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 5, lettera *c)*, del testo unico della finanza, nonché, limitatamente all'attività svolta su strumenti finanziari derivati, autorizzati alla negoziazione per conto proprio;

e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'art. 201 del testo unico della finanza;

f) gli organismi che gestiscono i sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati, di cui all'art. 70 del testo unico della finanza;

g) i soggetti che gestiscono i sistemi di garanzia di cui all'art. 69, comma 2, del testo unico della finanza;

h) la Banca d'Italia;

i) Poste italiane S.p.A.;

j) la Cassa depositi e prestiti;

k) il Ministero del tesoro.

2. Possono inoltre partecipare ai servizi di liquidazione in nome e per conto proprio, ovvero in nome proprio e per conto di terzi, i seguenti soggetti:

a) gli organismi esteri che esercitano l'attività di gestione accentrata o di liquidazione di strumenti finanziari, purché assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano, previo accordo fra le rispettive autorità di vigilanza per lo scambio di informazioni e per l'applicazione di condizioni di reciprocità;

b) i gestori di sistemi esteri di compensazione e garanzia di strumenti finanziari, purché assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano, previo accordo fra le rispettive autorità di vigilanza per lo scambio di informazioni e per l'applicazione di condizioni di reciprocità;

c) i gestori dei sistemi di garanzia di cui all'art. 68, comma 1, del testo unico della finanza, purché autorizzati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.

3. La società esclude dalla partecipazione i soggetti che non appartengono più alle categorie di cui ai commi precedenti.

4. La società ha facoltà di sospendere i soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2, diversi dalla Banca d'Italia e dal Ministero del tesoro, che non si attengano alle modalità operative di cui all'art. 4, comma 2, lettera *e)*, ovvero non rispettino gli ulteriori requisiti di carattere tecnico eventualmente stabiliti nel regolamento operativo di cui all'art. 4.

Art. 7.

Criteri generali per la gestione

1. I dati sulle singole operazioni da liquidare sono trasmessi alla società di gestione preventivamente riscontrati da sistemi di riscontro e rettifica giornalieri. La società di gestione adotta tutte le misure necessarie ad assicurare la definitività infragiornaliera dei regolamenti e comunque a ridurre al minimo il lasso temporale intercorrente tra il momento di acquisizione ed elaborazione dei dati sulle singole operazioni da liquidare e quello del regolamento delle stesse.

2. Nella gestione dei servizi di liquidazione la società deve assicurare l'ordinato continuo e trasparente funzionamento degli stessi, il contenimento dei rischi di regolamento, il mantenimento di livelli di efficienza in linea con gli standard e le migliori pratiche conosciute in ambito internazionale.

3. In ogni caso la società di gestione deve adottare modalità organizzative dei servizi finalizzate a contenere al massimo il numero delle transazioni in attesa di regolamento e ad assicurare la tempestiva chiusura della liquidazione anche in caso di inadempienza di uno o più dei partecipanti.

4. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può richiedere alla società l'adozione, anche attraverso modifiche del regolamento operativo di cui all'art. 4, di specifiche misure idonee a garantire l'ordinato, continuo ed efficiente funzionamento dei servizi di liquidazione.

Art. 8.

Orari e giornate di svolgimento

1. La società individua gli orari e le giornate di svolgimento dei servizi di liquidazione in modo da assicurarne la compatibilità con gli orari e le giornate di funzionamento del sistema di regolamento lordo in contante gestito dalla Banca d'Italia, anche al fine di consentire il trasferimento dei fondi nella stessa giornata di regolamento. I servizi di liquidazione dovranno in ogni caso consentire il regolamento delle operazioni di politica monetaria e quelle di finanziamento infragiornaliero della Banca d'Italia.

Art. 9.

Regolamento del contante e degli strumenti finanziari

1. Il regolamento del contante in euro avviene sui conti in essere presso la Banca d'Italia.

2. Per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro, la società di gestione può avvalersi di banche autorizzate in Italia ovvero di banche comunitarie.

3. Il regolamento degli strumenti finanziari avviene sui conti detenuti dai partecipanti presso gli organismi di deposito accentrato indicati nel regolamento operativo.

4. La società di gestione adotta tutte le misure necessarie a garantire che il regolamento degli strumenti finanziari avvenga in modo irrevocabile e contestualmente al regolamento del contante.

Art. 10.

Attività accessorie

1. Sono considerate accessorie ai servizi di liquidazione le seguenti attività:

a) gestione dei sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;

b) gestione dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, nonché della compensazione e della liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, purché ciò non comporti l'assunzione in proprio delle operazioni da regolare;

c) concessione di finanziamenti, anche infragiornalieri in euro o valuta estera, nonché in strumenti finanziari, da concedere ai partecipanti ai servizi di liquidazione, sulla base di adeguate garanzie e con lo scopo di consentire ai partecipanti medesimi di regolare le rispettive posizioni;

d) gestione di conti in valuta aperti dai partecipanti ai servizi di liquidazione, da utilizzarsi esclusivamente per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro, nel rispetto della riserva di raccolta del risparmio tra il pubblico disciplinata dall'art. 11 del testo unico bancario.

2. La società di gestione dei servizi di liquidazione può altresì partecipare ad altri sistemi di regolamento esteri, per liquidare le operazioni per conto dei propri partecipanti.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. Le domande di autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione, redatte in carta libera secondo il modello indicato nell'allegato *A*, devono pervenire alla Banca d'Italia e alla CONSOB entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. A tal fine fa fede il timbro di avvenuta ricezione da parte delle suddette amministrazioni.

2. Le domande di autorizzazione devono essere corredate della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, del regolamento operativo del servizio di liquidazione su base lorda e, almeno, di un progetto di avvio del servizio di compensazione e di liquidazione su base netta.

3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, valutate le domande e la documentazione acclusa, rilascia l'autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione.

4. La Banca d'Italia e la CONSOB si riservano di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione presentata. In tal caso, il termine di cui al comma precedente è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre un nuovo termine di sessanta giorni.

5. Entro dodici mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione la società deve presentare alla Banca d'Italia e alla CONSOB, per l'approvazione, il regolamento operativo del servizio di compensazione e di liquidazione su base netta.

6. Sino all'avvio dell'esercizio, da parte della società autorizzata, del servizio di compensazione e liquidazione su base netta restano in vigore le disposizioni relative al servizio di compensazione e liquidazione di strumenti finanziari contenute nel provvedimento del Governatore della Banca d'Italia emanato il 9 aprile 1997. Trova comunque applicazione quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del presente provvedimento.

7. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 settembre 2000

Il Governatore: FAZIO

ALLEGATO *A*

Modello di domanda di autorizzazione all'esercizio dei servizi di liquidazione

Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - 00184 ROMA

Alla Commissione nazionale per le società e la Borsa - Via Isonzo, 19 d/e - 00198 ROMA

La società ....
con sede legale in ...., iscritta nel registro delle imprese di .... numero ...., nella persona del sottoscritto .... , legale rappresentante della medesima, chiede l'autorizzazione alla gestione del servizio di liquidazione su base lorda e del servizio di compensazione e di liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998.

A tal fine attesta che il capitale sociale versato ed esistente della società è di euro ...., e allega la seguente documentazione:

atto costitutivo, statuto della società, elenco degli esponenti aziendali (amministratori, sindaci, amministratori delegati, direttori generali);

dichiarazione degli amministratori contenente l'indicazione degli organismi di deposito accentrato controllanti e delle relative autorità di vigilanza (1);

verbale della riunione nel corso della quale gli amministratori hanno verificato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità sia degli stessi amministratori sia dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di direzione e controllo;

relazione, approvata dal consiglio di amministrazione, sulla struttura organizzativa della società;

regolamento operativo del servizio di liquidazione su base lorda;

regolamento operativo del servizio di compensazione e di liquidazione ovvero progetto di avvio del servizio medesimo.

....
(data)

....
(firma)

---

(1) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente provvedimento tale indicazione è necessaria solo per le società che non svolgono attività di gestione accentrata di strumenti finanziari.

00A12223

PROVVEDIMENTO 8 settembre 2000.

Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati, ex art. 70 del TUF.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Considerata la necessità di disciplinare il funzionamento dei sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati;

D'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Nelle presenti disposizioni si intendono per:

a) «sistemi»: i sistemi di compensazione e di garanzia di cui all'art. 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) «società di compensazione e garanzia»: le società che gestiscono i sistemi di cui alla lettera *a)*;

c) «capitale minimo» delle società di compensazione e garanzia: l'ammontare minimo del capitale sociale versato ed esistente;

d) «operazioni»: i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati;

e) «posizione contrattuale»: il debito o il credito originati da una operazione conclusa nel mercato;

f) «contraenti di mercato»: i contraenti delle operazioni concluse nel mercato;

g) «aderenti»: i soggetti che partecipano ai sistemi, direttamente o indirettamente per il tramite di altri aderenti, per la compensazione delle operazioni concluse per proprio conto ovvero per conto dei propri committenti;

h) «committenti»: i soggetti che danno mandato a un aderente di negoziare e/o regolare operazioni.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

Forma giuridica

1. I sistemi sono organizzati e gestiti da società per azioni aventi sede legale in Italia.

Art. 3.

Capitale minimo e attività svolte

1. Il capitale minimo delle società di compensazione e garanzia è fissato in 25 milioni di euro.

2. Le società che gestiscono anche sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati adottano specifiche misure di contenimento dei rischi connessi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

3. Le società di compensazione e garanzia, che partecipano come aderenti ad altri sistemi di compensazione e garanzia, italiani o esteri, provvedono alla separazione contabile di tale attività e adottano specifiche misure di contenimento dei rischi connessi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

4. Le società di compensazione e garanzia provvedono alla separazione contabile e organizzativa delle attività diverse da quella di compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari e da quella di cui al comma precedente, e adottano specifiche misure di contenimento dei rischi connessi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

5. Le società di compensazione e garanzia, almeno una volta all'anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche dei sistemi da esse gestiti; tali verifiche possono essere effettuate da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla società, purché diverse e indipendenti da quelle produttive.

I risultati di queste verifiche sono comunicati alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

Art. 4.

Regolamento dei sistemi

1. Le società di compensazione e garanzia disciplinano con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi da esse gestiti e i rapporti con e tra gli aderenti; il regolamento stabilisce altresì le fasi in cui si articola il processo di compensazione e garanzia delle operazioni.

2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, approva il regolamento di cui al comma precedente, trasmesso unitamente alla domanda di cui all'allegato *A*, nonché le eventuali successive modifiche dopo averne verificata la conformità alle presenti disposizioni e dopo avere altresì accertato che le società di compensazione e garanzia:

a) abbiano i requisiti previsti agli articoli 2 e 3;

b) dispongano di risorse patrimoniali e finanziarie adeguate al livello di operatività.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione del regolamento di cui al comma 1 da parte della Banca d'Italia e della CONSOB senza che le stesse abbiano manifestato osservazioni, il regolamento si intende approvato.

4. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può richiedere in qualunque momento alle società di compensazione e garanzia l'adozione di specifiche misure idonee a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.

Capo II

CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI COMPENSAZIONE E DI GARANZIA DELLE OPERAZIONI CONCLUSE SUI MERCATI REGOLAMENTATI.

Art. 5.

Aderenti ai sistemi

1. Gli aderenti si distinguono in generali, individuali e indiretti.

2. Gli aderenti generali divengono controparti delle società di compensazione e garanzia per le operazioni da essi concluse per proprio conto o per conto dei propri committenti, nonché per le operazioni concluse dagli aderenti indiretti che li hanno designati per la gestione delle posizioni contrattuali proprie e dei propri committenti.

3. Gli aderenti individuali divengono controparti delle società di compensazione e garanzia per le operazioni concluse per proprio conto o per conto dei propri committenti.

4. Gli aderenti indiretti divengono controparti degli aderenti generali da essi designati per la gestione delle posizioni contrattuali proprie e dei propri committenti.

5. Possono essere aderenti generali e individuali:

a) le banche autorizzate in Italia all'esercizio di servizi di investimento, nonché quelle che possono esercitare tali servizi in regime di mutuo riconoscimento;

b) le imprese di investimento autorizzate in Italia all'esercizio di servizi di investimento, nonché quelle che possono esercitare tali servizi in regime di mutuo riconoscimento;

c) i soggetti che gestiscono altri sistemi di compensazione e garanzia, anche esteri, purché assoggettati nel paese di appartenenza a forme di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano, previo accordo fra le rispettive autorità di vigilanza per lo scambio di informazioni e per l'applicazione di condizioni di reciprocità.

6. Possono essere aderenti indiretti i soggetti indicati al comma precedente e gli altri intermediari ammessi alle negoziazioni sui mercati di cui al presente capo.

7. La Banca d'Italia può partecipare ai sistemi come aderente individuale.

Art. 6.

Requisiti patrimoniali degli aderenti

1. Il regolamento di cui all'art. 4 stabilisce il limite minimo del patrimonio degli aderenti indicati all'art. 5, comma 5. La determinazione del patrimonio è effettuata secondo i criteri previsti nelle disposizioni di vigilanza dettate per i soggetti appartenenti a ciascuna categoria di aderenti.

2. Per le banche estere e le imprese di investimento estere il patrimonio è calcolato secondo i criteri indicati dalle autorità di vigilanza dei Paesi di appartenenza.

Art. 7.

Rapporto fra aderenti indiretti e aderenti generali

1. Gli aderenti indiretti designano un solo aderente generale per la gestione delle proprie posizioni contrattuali. La designazione avviene tramite accordo che entrambi gli aderenti devono comunicare alla società di compensazione e garanzia e alla società di gestione del mercato.

2. Il regolamento di cui all'art. 4 stabilisce i termini entro i quali il recesso dall'accordo deve essere comunicato all'altro aderente, alla società di compensazione e garanzia, alla società di gestione del mercato e ai committenti degli aderenti indiretti e disciplina altresì gli effetti del recesso medesimo nei confronti degli aderenti interessati.

Art. 8.

Funzionamento dei sistemi ed effetti delle operazioni concluse

1. La società di gestione del mercato, contestualmente alla conclusione di un'operazione, comunica alla società di compensazione e garanzia i contraenti di mercato e gli altri dati identificativi dell'operazione. Per le operazioni concluse dall'aderente indiretto le stesse informazioni sono comunicate all'aderente generale di cui si avvale. Gli aderenti, contestualmente alla conclusione di un'operazione, comunicano alla società di compensazione e garanzia, direttamente o per il tramite della società di gestione del mercato, i dati identificativi del committente.

2. La società di compensazione e garanzia, riscontrati i dati relativi all'operazione, dà conferma dell'operazione agli aderenti interessati. A seguito della conferma:

a) l'aderente generale assume nei confronti dell'aderente indiretto che lo ha designato la posizione contrattuale del contraente di mercato di questi;

b) la società di compensazione e garanzia assume nei confronti dell'aderente generale la posizione contrattuale che questi ha assunto nei confronti dell'aderente indiretto che lo ha designato;

c) la società di compensazione e garanzia assume nei confronti dell'aderente generale o individuale che ha concluso l'operazione la posizione contrattuale del contraente di mercato di questi;

d) ciascun contraente di mercato non può pretendere dall'altro contraente l'adempimento degli obblighi derivanti dall'operazione conclusa e non può opporre alla società di compensazione e garanzia le eccezioni relative ai rapporti con il contraente medesimo.

3. Le cause di invalidità e di inefficacia delle operazioni concluse e le connesse azioni risarcitorie e restitutorie possono essere fatte valere solo tra i contraenti di mercato.

4. La società di gestione del mercato comunica alla società di compensazione e garanzia l'annullamento delle operazioni concluse, nei casi previsti dal regola-

mento del mercato. A seguito di tale comunicazione vengono meno gli effetti di cui al comma 2. È salvo in ogni caso quanto previsto dal comma 3.

5. Nei casi in cui il regolamento del mercato preveda che la compensazione e la garanzia delle operazioni possa essere effettuata da un aderente designato dal committente, diverso da quello che ha concluso l'operazione sul mercato, l'operazione si considera a tutti gli effetti come originariamente conclusa, per conto del committente, dall'aderente designato alla compensazione e garanzia.

Art. 9.

Registrazione delle posizioni contrattuali

1. La società di compensazione e garanzia registra in conti distinti per ciascun aderente generale o individuale:

a) le posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse dall'aderente per proprio conto (conto proprio aderente generale o individuale);

b) le posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse dall'aderente per conto dei propri committenti (conto terzi aderente generale o individuale).

2. La società di compensazione e garanzia registra in conti distinti per ciascun aderente generale:

a) le posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse, per proprio conto, da ciascun aderente indiretto che di esso si avvale (conto proprio aderente indiretto);

b) le posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse, per conto dei propri committenti, da ciascun aderente indiretto che di esso si avvale (conto terzi aderente indiretto).

3. Sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 8, comma 1, le posizioni contrattuali registrate nei conti di cui ai precedenti comma 1, lettera *b)*, e comma 2, lettera *b)*, sono a loro volta registrate in sottoconti distinti per ciascun committente.

4. L'aderente generale evidenzia le posizioni contrattuali registrate nel conto terzi dell'aderente indiretto in sottoconti distinti da cui risultino le posizioni contrattuali dei singoli committenti.

Art. 10.

Compensazione delle posizioni contrattuali

1. Per ciascuna giornata di contrattazione la società di compensazione e garanzia determina i saldi risultanti dalla compensazione delle posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei conti intestati agli aderenti, per gli effetti del successivo art. 11, commi 3 e 4 lettera *a)*, ovvero delle posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei sottoconti intestati ai committenti, per gli effetti del successivo art. 11, commi 4, lettera *b)*, 5 e 6.

2. Non sono soggette a compensazione:

a) le posizioni contrattuali registrate in conti diversi intestati ad un medesimo aderente presso la società di compensazione e garanzia;

b) le posizioni contrattuali registrate in conti diversi intestati ad un medesimo aderente indiretto presso l'aderente generale di cui si avvale per la gestione delle proprie posizioni contrattuali.

Art. 11.

Margini iniziali

1. Con riferimento alle operazioni concluse nel mercato devono essere versati margini iniziali:

a) dagli aderenti generali alla società di compensazione e garanzia, a garanzia delle operazioni da essi concluse, per conto proprio ovvero per conto dei propri committenti, e a garanzia delle operazioni concluse dagli aderenti indiretti che li hanno designati, per conto proprio o per conto dei propri committenti;

b) dagli aderenti individuali alla società di compensazione e garanzia, a garanzia delle operazioni da essi concluse per proprio conto o per conto dei propri committenti;

c) dagli aderenti indiretti agli aderenti generali, a garanzia delle operazioni concluse, per conto proprio o per conto dei propri committenti.

2. Il regolamento di cui all'art. 4 prevede che la misura dei margini iniziali sia determinata in modo da garantire l'adeguata copertura delle perdite potenziali, stimate sulla base dell'andamento dei prezzi rilevati nell'arco di un congruo periodo temporale.

3. I margini iniziali versati dagli aderenti generali e individuali si calcolano sul saldo risultante dalla compensazione delle posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei conti di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, lettera *a)*.

4. Il regolamento di cui all'art. 4 disciplina il versamento alla società di compensazione e garanzia dei margini iniziali relativi alle posizioni contrattuali dei committenti, prevedendo che essi siano calcolati secondo una delle seguenti modalità alternative:

a) sul saldo ottenuto dalla compensazione delle posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei conti di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, lettera *b)* (marginazione netta);

b) sul saldo ottenuto dalla compensazione delle posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei sottoconti di cui all'art. 9, comma 3 (marginazione lorda).

5. Anche nell'ipotesi prevista al comma 4, lettera *a)*, è sempre consentito agli aderenti generali e individuali che lo richiedano, di effettuare per singoli committenti il versamento dei margini iniziali a garanzia delle perdite potenziali derivanti dal saldo ottenuto dalla compensazione delle posizioni contrattuali, registrate a nome dei committenti medesimi nei sottoconti di cui all'art. 9, comma 3 (marginazione lorda per singolo committente).

6. I margini iniziali versati dagli aderenti indiretti agli aderenti generali si calcolano sul saldo ottenuto dalla compensazione delle posizioni contrattuali, registrate sui conti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *a)*, e sui sottoconti di cui all'art. 9, comma 4 (marginazione lorda conto terzi aderente indiretto).

Art. 12.

Margini di variazione

1. Con riferimento alle operazioni concluse in ciascuna giornata di contrattazione devono essere versati, ove previsto dal relativo schema contrattuale, margini di variazione:

a) dagli aderenti generali e individuali alla società di compensazione e garanzia, dagli aderenti indiretti agli aderenti generali e dai committenti agli aderenti, quando gli aderenti o i committenti subiscono una variazione sfavorevole di prezzo;

b) dalla società di compensazione e garanzia agli aderenti generali e individuali, dagli aderenti generali agli aderenti indiretti e dagli aderenti ai committenti, quando gli aderenti o i committenti beneficiano di una variazione favorevole di prezzo.

2. I margini di cui al comma precedente sono determinati dalla società di compensazione e garanzia almeno quotidianamente. Il regolamento di cui all'art. 4 stabilisce le modalità di calcolo e di versamento dei margini di variazione.

Art. 13.

Margini aggiuntivi e di consegna

1. Il regolamento di cui all'art. 4 individua i casi in cui la società di compensazione e garanzia, nel corso della giornata di contrattazione, può richiedere il versamento di margini aggiuntivi, da determinare in misura adeguata a coprire la perdita potenziale della giornata di contrattazione, anche tenuto conto dei margini iniziali versati.

2. Il regolamento di cui all'art. 4 prevede, con riferimento alle operazioni dalle quali derivi un obbligo di consegna, che sulle posizioni contrattuali in essere alla fine dell'ultimo giorno di contrattazione la società di compensazione e garanzia richieda un margine tale da coprire la perdita potenziale relativa all'eventuale inadempimento in liquidazione.

3. I margini aggiuntivi e di consegna devono essere versati secondo le modalità indicate dall'art. 11, comma 1.

Art. 14.

Disciplina dei margini

1. I margini di variazione possono essere costituiti solo in contante. Con riferimento agli altri margini, il regolamento di cui all'art. 4 può consentire che essi siano costituiti anche da strumenti finanziari di primo livello così come definiti dal Sistema europeo di banche centrali ovvero da fideiussioni emesse da banche che non appartengano allo stesso gruppo dell'aderente garantito o dalle attività sottostanti lo strumento finanziario derivato. Il regolamento di cui all'art. 4 determina i criteri per la valutazione degli strumenti finanziari consegnati.

2. La società di compensazione e garanzia regola con gli aderenti i margini in euro sui conti della banca centrale e i margini in strumenti finanziari sui conti presso gli organismi di deposito accentrato. Per il regolamento dei margini in valute diverse dall'euro la società di compensazione e garanzia può avvalersi di banche autorizzate in Italia ovvero di banche comunitarie.

3. La società di compensazione e garanzia può stipulare accordi con soggetti che gestiscono altri sistemi di compensazione e garanzia su strumenti finanziari derivati affinché nella determinazione dei margini dovuti dagli aderenti si tenga conto della correlazione statistica fra le posizioni registrate a nome degli aderenti stessi nei vari sistemi. Tali accordi devono essere sottoposti all'approvazione della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, illustrando dettagliatamente le metodologie seguite nella determinazione della correlazione e le specifiche misure di controllo dei rischi.

4. Le disponibilità in contante rivenienti alla società di compensazione e garanzia dalla raccolta dei margini e dall'eventuale adozione delle ulteriori misure di controllo dei rischi di cui al successivo art. 16, possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili e di emittenti provvisti di adeguato merito di credito; la società di compensazione e garanzia mantiene in ogni caso la liquidità necessaria per assicurare il continuo funzionamento del sistema.

Art. 15.

Premi

1. I premi da corrispondere per l'acquisto di opzioni devono essere versati alla società di compensazione e garanzia, se acquirente è un aderente generale ovvero individuale, all'aderente generale, se acquirente è un aderente indiretto, all'aderente, se acquirente è un committente di questo.

Art. 16.

Ulteriori misure di controllo dei rischi

1. Il regolamento di cui all'art. 4 disciplina le misure di controllo e gestione dei rischi, anche ulteriori rispetto a quelle previste agli articoli 11, 12 e 13, che la società di compensazione e garanzia ritiene necessario adottare al fine di garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento del sistema.

Art. 17.

Procedura in caso di inadempimento

1. Il regolamento di cui all'art. 4 disciplina la procedura da adottare qualora un aderente non adempia, nei termini e nelle modalità previste dal regolamento stesso, agli obblighi di versamento delle somme dovute a titolo di margini e di premi ovvero agli obblighi di liquidazione del contratto, quando questo comporta la consegna di strumenti finanziari, nonché qualora un aderente sia dichiarato insolvente per cause diverse dal mancato versamento dei margini.

2. Nell'ambito della procedura di cui al comma precedente, il regolamento di cui all'art. 4 individua le misure volte a favorire sia la tempestiva realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali registrate nel conto proprio dell'aderente inadempiente sia il trasferimento delle posizioni contrattuali, con i relativi margini, registrate nei conti dell'aderente indiretto che si avvale dell'aderente generale inadempiente e nel conto terzi ovvero nei sottoconti dei committenti dell'aderente inadempiente.

3. Le misure di cui al comma precedente devono essere individuate in modo da rendere residuale il ricorso alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali nei casi previsti dall'art. 11, commi 4, lettera *b)*, e 5 (marginazione lorda e marginazione lorda per singolo committente).

Art. 18.

Comunicazione dei dati

1. Gli aderenti hanno l'obbligo di comunicare alla società di compensazione e garanzia ogni dato da essa richiesto per il funzionamento del sistema di compensazione e garanzia.

2. La società di compensazione e garanzia può comunicare agli aderenti tutti i dati, concernenti altri aderenti o i loro committenti, necessari al trasferimento delle posizioni di cui all'art. 17, comma 2.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 3, che entreranno in vigore a partire dalle date indicate dal regolamento di cui all'art. 4.

Art. 20.

Disposizioni transitorie concernenti la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a. per continuare a svolgere l'attività di compensazione e garanzia deve trasmettere alla Banca d'Italia e alla CONSOB il regolamento previsto all'art. 4. Fino alla data di approvazione del medesimo regolamento rimangono in vigore le disposizioni della CONSOB e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia del 16 marzo 1992 e successive modifiche e integrazioni e il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia emanato, d'intesa con la CONSOB, il 25 febbraio 1999.

Roma, 8 settembre 2000

Il Governatore: FAZIO

ALLEGATO *A*

Modello di domanda di approvazione del regolamento di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di compensazione e garanzia (1).

Alla Banca d'Italia Amministrazione centrale - via Nazionale, 91 - 00184 ROMA

Alla commissione nazionale per le società e la borsa - via Isonzo, 19 d/e - 00198 ROMA

La società .... con sede legale in .... iscritta nel registro delle imprese di .... numero ...., nella persona del sottoscritto .... , legale rappresentante della medesima, chiede l'approvazione del regolamento disciplinante l'organizzazione e il funzionamento del/i sistema/i di compensazione e garanzia da essa gestito/i, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di attuazione dell'art. 70, del decreto legislativo n. 58/1998.

Nel rendere l'informativa a tal fine richiesta, attesta che il capitale sociale versato ed esistente della società è di euro ....

Allega la seguente documentazione:

regolamento dei sistemi;

atto costitutivo, statuto della società;

bilancio degli ultimi due esercizi, ove si tratti di società già esercente attività di compensazione e garanzia ovvero attività diversa da questa;

relazione sulla disponibilità complessiva di risorse patrimoniali e finanziarie dedicate allo svolgimento dell'attività di compensazione e garanzia.

....
(data)

....
(firma)

---

(1) In sede di prima applicazione non si applica alla Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.

00A12224

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, firmato a Città del Messico il 19 settembre 1997.

Si comunica che il giorno 10 luglio 2000, si è perfezionato lo scambio delle notifiche per l'entrata in vigore dell'Accordo indicato in oggetto la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 11 del 27 gennaio 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 2000.

Conformemente all'art. XIII, tale Accordo è entrato in vigore il giorno 10 luglio 2000.

00A12155

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 8 settembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8735
Yen giapponese	92,25
Dracma greca	338,22
Corona danese	7,4583
Corona svedese	8,3655
Sterlina	0,61240
Corona norvegese	8,0385
Corona ceca	35,328
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,92
Zloty polacco	3,8648
Tallero sloveno	209,0584
Franco svizzero	1,5490
Dollaro canadese	1,2884
Dollaro australiano	1,5612
Dollaro neozelandese	2,0751
Rand sudafricano	6,1957

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A12242

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651212/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77